

Sentenza n. 970/2016 pubbl. il 18/04/2016

RG n. 4789/2014

Repert. n. 2308/2016 del 19/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Trognacara ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4789/2014 promossa da:

[REDACTED]

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. VEDOVA ENRICO, con domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico

ATTORE

contro

[REDACTED]

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. M. [REDACTED] A [REDACTED] RE, con domicilio eletto presso il suo studio in [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note conclusive inviate telematicamente

Coincisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto

La causa è stata trattenuta in decisione in merito alla questione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.

Segnatamente la convenuta [REDACTED] ha rilevato che la clausola sub. 11.2 delle condizioni generali del contratto prodotte da entrambe le parti e cui fa riferimento l'abbonamento del contratto di fornitura del servizio

pagina 2 di 3



██████████ sottoscritto tra le parti in data 22.02.2011 prevede la competenza esclusiva del foro di Milano in ordine alle controversie giudiziarie.

Parte attrice ha chiesto il rigetto della sud descritta eccezione sulla scorta della disciplina prevista dagli artt. 1341 e 1342 cc..

Il rilievo di parte attrice coglie nel segno. La disciplina richiamata concerne infatti il fenomeno dei contratti di massa stipulati mediante la sottoscrizione di modelli e formulari, come avvenuto nel caso concreto con la sottoscrizione dell'abbonamento.

Non riguarda invece la disciplina prevista dal cd. "Codice del Consumo" prevista dal d.lgs 206/ 2005, successive modifiche ed integrazioni, strettamente afferente ai rapporti tra imprese e consumatori, intendendosi per tali i comuni privati acquirenti beni di consumo o le stesse imprese (o prestatori d'opera) qualora compiano acquisti per esigenze estranee alla propria attività professionale.

Il caso concreto è infatti riconducibile all'art. 1342 c.c. che a sua volta rimanda all'art. 1341 secondo comma in cui viene fatta una elencazione delle clausole prive di effetto nei confronti della parte che non le ha predisposte.

Nella specie è stata prevista una chiara deroga alla competenza territoriale in ordine all' Ufficio Giudiziario individuato sulla base delle norme di carattere generale previste dagli artt. 18 e segg del codice di rito.

In base al combinato disposto degli art. 1341 e 1342 c. la clausola in oggetto per essere opponibile a parte attrice avrebbe dovuto essere appositamente e specificatamente sottoscritta da parte attrice, non bastando ai fini della opponibilità il mero richiamo alle condizioni generali del contratto e quindi un mero rinvio per *relationem*, oltretutto non così chiaro dal punto di vista della ermeneutica contrattuale.

Per quanto sopra esposto va rigettata l'eccezione di parte convenuta e dichiarata la competenza territoriale del presente Tribunale.

Spese di lite da regolamentarsi in sede di pronuncia definitiva.

Giudizio da proseguirsi con le modalità indicate in separato provvedimento.

p.q.m.

Il Tribunale non definitivamente decidendo, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa

- Rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta e per l'effetto dichiara il presente Tribunale competente a trattare e definire il presente procedimento;
- Spese di lite da regolamentarsi in sede di giudizio definitivo;
- Prosecuzione della causa da disporsi secondo le modalità previste da separato provvedimento.
- Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Venezia, 18 aprile 2016

Il Giudice
dott. Luca Trognacara

